

**COMUNE DI  
PONTECHIANALE**

*Provincia di Cuneo*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA PROPOSTA DI  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI  
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

*Verbale n. 01/2026*

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*Dott. Lorenzo Marchesi*

---

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI**

---

Il sottoscritto Lorenzo Marchesi, nominato Revisore dei Conti del Comune di PONTECHIANALE con deliberazione C.C. N. 10 del 11.04.2024, ha ricevuto in data 06.03.2026 la documentazione da esaminare per il parere alla proposta di deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto 2025 e calcolo del FPV al 1° Gennaio 2026 - Variazione al bilancio di previsione 2026/2028"

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- l'articolo 228, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 in forza del quale *"(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)"*.
- il punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *"Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato"*.
- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto n. 118, in forza del quale *"(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione"*.
- il D.Lgs. n. 126/2014 che ha introdotto importanti modifiche anche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare ridefinendo le competenze in ambito di variazione di bilancio riscrivendo l'articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000.

- il dettato del richiamato articolo 175, comma 5 quater che testualmente recita “*Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*
  - a) *le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
  - b) *le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
  - c) *le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
  - d) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
  - e) *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
  - e-bis) *in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”.*
- l'articolo 175, comma 3 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale le variazioni al bilancio di cui al comma 5-quater, lettera b) possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ogni anno.
- l'articolo 175, comma 5 quater, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il responsabile del servizio finanziario approva le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- l'articolo 175, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale possono essere approvate fino al 31 dicembre le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate.
- il D.M. 01.03.2019 – decimo decreto correttivo al D.Lgs. n. 118/2011.

## VERIFICHE E RISCONTRI

Vista la documentazione acquisita;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni e degli accertamenti correlati;

## CONCLUSIONE

Visti:

- ✓ il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente regolamento comunale di contabilità;

Per quanto sopra

**si esprime**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto 2025 e calcolo del FPV al 1° Gennaio 2026 – Variazione al bilancio di previsione 2026/2028".

Il Revisore Unico del Conto  
Dott. Lorenzo Marchesi

